



Bruxelles, 16.11.2022
COM(2022) 645 final

2022/0381 (NLE)

Proposta di

REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO

che modifica il regolamento (UE) 2021/2283 recante apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari autonomi dell'Unione per taluni prodotti agricoli e industriali

RELAZIONE

1. CONTESTO DELLA PROPOSTA

- **Motivi e obiettivi della proposta**

È necessario fissare contingenti tariffari autonomi dell'Unione per prodotti la cui produzione nell'Unione è insufficiente a soddisfare il fabbisogno dell'industria utilizzatrice dell'UE per un determinato periodo contingente. Occorre aprire contingenti tariffari dell'Unione ad aliquota ridotta o nulla per volumi adeguati, senza perturbare i mercati di tali prodotti.

Il 20 dicembre 2021 il Consiglio dell'Unione europea ha adottato il regolamento (UE) 2021/2283¹ recante apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari autonomi dell'Unione per taluni prodotti agricoli e industriali, al fine di soddisfare alle condizioni più favorevoli il fabbisogno dell'Unione dei prodotti in questione.

Il regolamento è aggiornato con cadenza semestrale al fine di adeguarlo alle esigenze dell'industria dell'Unione.

La Commissione, coadiuvata dal gruppo "Economia tariffaria" (ETQG), ha esaminato tutte le richieste di contingenti tariffari autonomi pervenute dagli Stati membri.

A seguito di tale disamina la Commissione ritiene che l'apertura di contingenti tariffari autonomi si giustifichi per taluni nuovi prodotti attualmente non figuranti nell'allegato del regolamento (UE) 2021/2283 del Consiglio. In relazione ad alcuni altri prodotti il testo della designazione deve essere cambiato, è opportuno assegnare nuovi codici TARIC o risulta necessario aumentare il volume contingente iniziale. È opportuno sopprimere i prodotti per i quali un contingente tariffario non è più nell'interesse economico dell'Unione.

Per motivi di chiarezza è consigliabile pubblicare una versione consolidata dell'allegato del regolamento (UE) 2021/2283 del Consiglio che sostituisca integralmente l'allegato precedente.

- **Coerenza con le disposizioni vigenti nel settore normativo interessato**

La presente proposta non interessa i paesi che hanno un accordo commerciale preferenziale con l'Unione, i paesi candidati e i potenziali candidati ad accordi preferenziali con l'Unione (ad es. sistema di preferenze generalizzate, regime del gruppo dei paesi dell'Africa dei Caraibi e del Pacifico (ACP) e accordi di libero scambio).

- **Coerenza con le altre normative dell'Unione**

La proposta è in linea con le politiche dell'Unione in materia di agricoltura, commercio, imprese, sviluppo, ambiente e relazioni esterne.

Le misure di liberalizzazione degli scambi contemplate nella presente proposta mirano a garantire che la sospensione temporanea della tariffa doganale comune dell'Unione sia effettuata nel contesto dei principi e degli obiettivi dell'azione esterna dell'Unione di cui all'articolo 21 TUE e che i diversi settori dell'azione esterna dell'Unione, la sua azione esterna e le altre politiche dell'Unione siano coerenti fra loro. È pertanto opportuno escludere dalla riduzione tariffaria una serie di prodotti originari della Russia e della Bielorussia, al fine di garantire la coerenza con le misure restrittive adottate dall'Unione nei riguardi di tali paesi a seguito dell'aggressione della Russia nei confronti dell'Ucraina. Tuttavia, al fine di garantire

¹ GU L 458 del 22.12.2021, pag. 33.

un approvvigionamento adeguato ed evitare gravi perturbazioni in alcuni mercati dell'UE, è necessario mantenere i contingenti tariffari per taluni prodotti originari della Russia.

2. BASE GIURIDICA, SUSSIDIARIETÀ E PROPORZIONALITÀ

• Base giuridica

La base giuridica della presente proposta è l'articolo 31 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE).

• Sussidiarietà (per la competenza non esclusiva)

La proposta rientra nell'ambito di competenza esclusiva dell'Unione. Pertanto il principio di sussidiarietà non si applica.

• Proporzionalità

La proposta è conforme al principio di proporzionalità. Le misure previste sono in linea con i principi intesi a semplificare le procedure per gli operatori del commercio estero, enunciati nella comunicazione della Commissione in materia di sospensioni e contingenti tariffari autonomi². Il presente regolamento si limita a quanto necessario per il raggiungimento degli obiettivi perseguiti, in conformità dell'articolo 5, paragrafo 4, del trattato sull'Unione europea (TUE).

• Scelta dell'atto giuridico

In virtù dell'articolo 31 del TFUE "i dazi della tariffa doganale comune sono stabiliti dal Consiglio su proposta della Commissione". Di conseguenza, un regolamento del Consiglio costituisce lo strumento appropriato.

3. RISULTATI DELLE VALUTAZIONI EX POST, DELLE CONSULTAZIONI DEI PORTATORI DI INTERESSI E DELLE VALUTAZIONI D'IMPATTO

• Valutazioni ex post / Vaglio di adeguatezza della legislazione vigente

Nel 2013 il regime dei contingenti tariffari autonomi è stato oggetto di uno studio di valutazione sulle sospensioni tariffarie autonome³.

Le due misure sono infatti analoghe, tranne per il fatto che i contingenti tariffari autonomi limitano il volume di importazioni, mentre le sospensioni tariffarie autonome consentono la deroga totale o parziale ai normali dazi applicabili a talune merci importate nell'UE per un quantitativo illimitato. La valutazione ha concluso che il principio fondamentale del regime rimane valido. I risparmi sui costi per le imprese dell'Unione che importano merci nell'ambito del regime possono essere significativi. Tali risparmi possono a loro volta comportare più ampi benefici (ad esempio accresciute capacità concorrenziali, metodi di produzione più efficienti, creazione o mantenimento di posti di lavoro nell'Unione, ecc.), a seconda del prodotto, dell'impresa e del settore in questione. Dati più dettagliati sui risparmi realizzati grazie al presente regolamento figurano al punto 4 e nella scheda finanziaria legislativa allegata.

² GU C 363 del 13.12.2011, pag. 6.

³ http://ec.europa.eu/taxation_customs/common/publications/studies/index_en.htm

- **Consultazioni dei portatori di interessi**

Il gruppo "Economia tariffaria", composto da delegazioni provenienti da tutti gli Stati membri e dalla Turchia, ha coadiuvato la Commissione nella preparazione della presente proposta.

Il gruppo ha attentamente valutato ogni richiesta (nuova richiesta o richiesta di modifica). Ogni caso è stato esaminato nello specifico per accertare che non danneggiasse i produttori dell'Unione e che rafforzasse e consolidasse la competitività della produzione dell'Unione. I membri del gruppo hanno condotto la valutazione mediante dibattiti, mentre gli Stati membri hanno consultato i settori, le associazioni e le camere di commercio interessati nonché gli altri portatori di interessi.

Tutti i contingenti tariffari elencati erano oggetto di accordi o compromessi raggiunti nel corso del dibattito svoltosi in detto gruppo. Non sono stati menzionati rischi potenzialmente gravi con conseguenze irreversibili.

- **Valutazione d'impatto**

La modifica proposta è di natura meramente tecnica e riguarda solo il campo di applicazione dei contingenti tariffari elencati nell'allegato del regolamento (UE) 2021/2283. Non è stata effettuata una valutazione d'impatto perché le modifiche proposte nell'elenco dei prodotti che beneficerebbero dei contingenti autonomi della tariffa doganale comune non dovrebbero avere effetti significativi.

- **Diritti fondamentali**

La proposta non incide su alcun diritto fondamentale.

4. INCIDENZA SUL BILANCIO

La proposta è priva di incidenza finanziaria sulle spese, ma ha incidenza finanziaria sulle entrate. L'allegato contiene otto nuovi prodotti. I dazi non riscossi corrispondenti ai rispettivi contingenti tariffari sono calcolati sulla base delle previsioni dello Stato membro richiedente per il 2021. Tuttavia, a causa della soppressione di quindici contingenti e della reintroduzione delle tariffe, l'impatto sulla riscossione dei dazi doganali è stimato in un'eccedenza di 14 milioni di EUR all'anno. L'effetto positivo complessivo sulle risorse proprie tradizionali del bilancio UE è stimato a 10,5 milioni di EUR all'anno (pari al 75 % del totale). La scheda finanziaria legislativa illustra in modo più dettagliato le implicazioni in materia di bilancio della proposta.

5. ALTRI ELEMENTI

- **Piani attuativi e modalità di monitoraggio, valutazione e informazione**

Le misure proposte sono gestite nell'ambito della Tariffa integrata dell'Unione europea "TARIC" (sono integrate nella TARIC e gestite dalla banca dati dei contingenti tariffari QUOTA) e applicate dalle amministrazioni doganali degli Stati membri.

Proposta di

REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO

che modifica il regolamento (UE) 2021/2283 recante apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari autonomi dell'Unione per taluni prodotti agricoli e industriali

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 31,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

- (1) Per garantire un approvvigionamento sufficiente e regolare di taluni prodotti agricoli e industriali la cui produzione nell'Unione è insufficiente e per evitare in tal modo perturbazioni del mercato per tali prodotti, il regolamento (UE) 2021/2283 del Consiglio ha aperto contingenti tariffari autonomi¹. I prodotti compresi in detti contingenti tariffari possono essere importati nell'Unione ad aliquota ridotta o nulla.
- (2) Poiché è nell'interesse dell'Unione garantire un adeguato approvvigionamento di taluni prodotti industriali e considerato il fatto che prodotti identici, equivalenti o di sostituzione non sono fabbricati in quantità sufficienti all'interno dell'Unione, è necessario aprire nuovi contingenti tariffari recanti i numeri d'ordine 09.2921, 09.2922, 09.2923, 09.2924, 09.2925, 09.2926, 09.2927 e 09.2931 a dazio zero per quantitativi adeguati di tali prodotti.
- (3) Poiché l'ambito di applicazione dei contingenti tariffari recanti i numeri d'ordine 09.2723 e 09.2763 è divenuto inadeguato per soddisfare le esigenze degli operatori economici dell'Unione, è opportuno modificare la designazione dei prodotti compresi in tali contingenti e, di conseguenza, modificare i codici TARIC applicabili per tali prodotti.
- (4) Poiché è nell'interesse dell'Unione garantire un adeguato approvvigionamento di taluni prodotti industriali, è opportuno aumentare i volumi dei contingenti tariffari recanti i numeri d'ordine 09.2563, 09.2682, 09.2828 e 09.2854.
- (5) Poiché la capacità di produzione dell'Unione di alcuni prodotti industriali è stata aumentata, i volumi dei contingenti tariffari recanti i numeri d'ordine 09.2575 e 09.2913 dovrebbero essere ridotti.
- (6) Per i contingenti tariffari recanti i numeri d'ordine 09.2583, 09.2819, 09.2839 e 09.2855 è opportuno prorogare il periodo contingenziale e adeguare il volume contingenziale su base annua in quanto tali contingenti erano stati aperti per un periodo di soli sei mesi ed è ancora nell'interesse dell'Unione mantenerli.
- (7) Poiché non è più nell'interesse dell'Unione mantenere i contingenti tariffari recanti i numeri d'ordine 09.2003, 09.2576, 09.2577, 09.2592, 09.2650, 09.2673, 09.2688,

¹ Regolamento (UE) 2021/2283 del Consiglio, del 20 dicembre 2021, recante apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari autonomi dell'Unione per taluni prodotti agricoli e industriali, e che abroga il regolamento (UE) n. 1388/2013 (GU L 458 del 22.12.2021, pag. 33).

09.2694, 09.2708, 09.2710, 09.2734, 09.2799, 09.2829, 09.2866 e 09.2880, è opportuno che essi siano chiusi.

- (8) Allo stesso tempo, le relazioni tra l'Unione e la Russia si sono deteriorate negli ultimi anni, in particolare a causa dell'inosservanza del diritto internazionale da parte della Russia e della sua invasione non provocata e ingiustificata dell'Ucraina. Il 6 ottobre 2022 il Consiglio ha adottato l'ottavo pacchetto di sanzioni² nei confronti della Russia a motivo della prosecuzione della guerra di aggressione contro l'Ucraina e delle riferite atrocità commesse dalle forze armate russe in Ucraina.
- (9) Sebbene la Russia sia membro dell'Organizzazione mondiale del commercio, l'Unione può avvalersi delle eccezioni previste dall'accordo che istituisce l'Organizzazione mondiale del commercio, in particolare dall'articolo XXI dell'accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio del 1994, in particolare per quanto riguarda l'obbligo di concedere ai prodotti importati dalla Russia i vantaggi concessi a prodotti simili importati da altri paesi (trattamento della nazione più favorita).
- (10) In seguito al deterioramento delle relazioni tra l'Unione e la Russia, al fine di garantire la coerenza con le azioni e i principi dell'Unione nel settore dell'azione esterna dell'Unione, non sarebbe pertanto opportuno consentire ai prodotti originari della Russia di beneficiare dell'esenzione dai dazi e del trattamento della nazione più favorita per i prodotti contemplati dal presente regolamento. È pertanto necessario sopprimere i rispettivi contingenti tariffari per tali prodotti.
- (11) La situazione tra l'Unione e la Bielorussia si è deteriorata negli ultimi anni a causa dell'inosservanza da parte del regime bielorusso del diritto internazionale, dei diritti fondamentali e dei diritti umani. Fin dall'inizio la Bielorussia ha inoltre fornito ampio sostegno all'aggressione militare russa nei confronti dell'Ucraina.
- (12) Dall'ottobre 2020 l'Unione ha progressivamente imposto misure restrittive nei confronti della Bielorussia a causa delle continue violazioni dei diritti umani, della strumentalizzazione dei migranti e del coinvolgimento della Bielorussia nell'aggressione militare russa nei confronti dell'Ucraina. Dal momento che la Bielorussia non è membro dell'Organizzazione mondiale del commercio, l'Unione non è tenuta, in virtù dell'accordo che istituisce l'Organizzazione mondiale del commercio, ad accordare il trattamento della nazione più favorita ai prodotti provenienti dalla Bielorussia. Inoltre gli accordi commerciali consentono di intraprendere determinate azioni che sono giustificate sulla base delle clausole di eccezione applicabili, in particolare le eccezioni in materia di sicurezza.
- (13) In seguito al deterioramento delle relazioni tra la Bielorussia e l'Unione, al fine di garantire la coerenza con le azioni e i principi dell'Unione nel settore dell'azione esterna dell'Unione, non sarebbe pertanto opportuno consentire ai prodotti originari della Bielorussia di beneficiare dell'esenzione dai dazi e del trattamento della nazione più favorita per i prodotti contemplati dal presente regolamento.
- (14) Tuttavia, al fine di garantire un approvvigionamento adeguato ed evitare gravi perturbazioni in alcuni mercati dell'Unione, è necessario mantenere i contingenti tariffari recanti i numeri d'ordine 09.2600, 09.2742, 09.2698 e 09.2835 per alcuni prodotti originari della Russia, classificati rispettivamente con i codici TARIC 2712 90

² Regolamento (UE) 2022/1903 del Consiglio (GU 259 I, pag. 1)
Regolamento (UE) 2022/1904 del Consiglio (GU 259 I, pag. 3)
Regolamento (UE) 2022/1905 del Consiglio (GU 259 I, pag. 76)
Regolamento (UE) 2022/1906 del Consiglio (GU 259 I, pag. 79).

39 10, 2926 10 00 10, 3204 17 00 30 e 7604 29 10 30. Tali prodotti rappresentavano oltre il 50 % del valore totale delle importazioni nell'Unione negli anni dal 2019 al 2021, essendo i fornitori alternativi di altri paesi terzi assenti o in numero limitato. Il valore di tali importazioni indicherebbe che gli operatori dell'industria dell'Unione dipendono in larga misura da tali importazioni e che la soppressione dei contingenti tariffari causerebbe difficoltà sproporzionate agli operatori interessati.

- (15) Pertanto, considerato il contesto di cui sopra, la soppressione della sospensione dei dazi TDC su taluni prodotti originari della Russia e della Bielorussia è appropriata e consentita, in applicazione delle regole generali relative ai dazi di cui all'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio³, in particolare della parte prima, sezione I, parte B, punto 1, del medesimo.
- (16) Poiché la concessione di contingenti tariffari autonomi costituisce un'eccezione all'applicazione dei dazi della tariffa doganale comune, la reintroduzione di tali dazi alle importazioni originarie della Bielorussia e della Russia costituisce un ritorno alla norma (cfr. punti 2.1.2 e 2.2.1 della comunicazione della Commissione in materia di sospensioni e contingenti tariffari autonomi). Pertanto l'eliminazione limitata dei contingenti tariffari su taluni prodotti originari della Russia e della Bielorussia non è una misura restrittiva o proibitiva, ma ha lo scopo di impedire a tali paesi di beneficiare indirettamente di una misura unilaterale dell'Unione e di garantire la coerenza globale delle azioni dell'Unione.
- (17) È opportuno pertanto modificare di conseguenza il regolamento (UE) 2021/2283.
- (18) Al fine di evitare ogni interruzione nell'applicazione del regime dei contingenti tariffari e di rispettare gli orientamenti stabiliti nella comunicazione della Commissione in materia di sospensioni e contingenti tariffari autonomi, le modifiche di cui al presente regolamento riguardanti i contingenti tariffari per i prodotti in questione dovrebbero applicarsi a decorrere dal 1° gennaio 2023. Il presente regolamento dovrebbe pertanto entrare in vigore con urgenza,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (UE) 2021/2283 è così modificato:

- (1) all'articolo 1 è aggiunto il paragrafo seguente:

"4. La sospensione di cui al paragrafo 2 non si applica ai prodotti originari della Bielorussia e della Russia, ad eccezione dei contingenti recanti i numeri d'ordine 09.2600, 09.2742, 09.2698 e 09.2835.";
- (2) l'allegato è sostituito dal testo che figura nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

³ Regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (GU L 256 del 7.9.1987, pag. 1).

Esso si applica a decorrere dal 1° gennaio 2023.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il

Per il Consiglio
Il presidente

SCHEDA FINANZIARIA LEGISLATIVA

1. TITOLO DELLA PROPOSTA

Regolamento del Consiglio che modifica il regolamento (UE) 2021/2283 recante apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari autonomi dell'Unione per taluni prodotti agricoli e industriali

2. LINEE DI BILANCIO

Capitolo e articolo: capitolo 12, articolo 120

Importo iscritto in bilancio per l'esercizio 2023: 21 590 300 000

3. INCIDENZA FINANZIARIA

- La proposta non ha incidenza finanziaria
- La proposta non ha incidenza finanziaria sulle spese, ma ha un'incidenza finanziaria sulle entrate.

L'effetto è il seguente:

Mio EUR (al primo decimale)

Linea di bilancio	Ricavi ¹	Periodo di 12 mesi, a decorrere dal gg.mm.aaaa	[Anno: 2023]
Articolo 120	<i>Incidenza sulle risorse proprie</i>	1.1.2023	+10,5

L'allegato contiene otto nuovi prodotti. I dazi non riscossi corrispondenti a tali contingenti tariffari, calcolati in base alle previsioni dello Stato membro richiedente per il 2021, ammontano a 5 073 751 EUR all'anno.

A fronte del ripristino dei dazi doganali, quindici prodotti sono stati soppressi dall'allegato del presente regolamento. Ciò rappresenta un aumento della riscossione dei dazi doganali di 19 156 708 EUR all'anno.

Sulla base di quanto precede, l'effetto positivo sulle entrate del bilancio dell'UE derivante dal presente regolamento è stimato a $- 5\,073\,751\text{ EUR} + 19\,156\,708\text{ EUR} = +14\,082\,957\text{ EUR}$ (importo lordo, inclusi i costi di riscossione) $\times 0,75 = +10\,562\,218\text{ EUR}$ all'anno (importo netto).

¹ Per le risorse proprie tradizionali (dazi doganali, contributi zucchero), indicare gli importi netti, cioè gli importi lordi al netto del 25 % per spese di riscossione.

4. MISURE ANTIFRODE

Saranno effettuati controlli sull'uso finale di alcuni dei prodotti contemplati dal presente regolamento del Consiglio, a norma dell'articolo 254 del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, che istituisce il codice doganale dell'Unione.

Inoltre gli Stati membri possono effettuare qualsiasi controllo doganale che ritengono opportuno nell'ambito della gestione del rischio da essi applicata, come previsto dall'articolo 46 del regolamento (UE) n. 952/2013.